

Luiss
Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

Archivi fotografici e tutela delle banche dati nella legge sul diritto d'autore

Firenze, 27 novembre 2025



avv. Maria Notaristefano
m.notaristefano@durantieassociati.it



Banca dati

Sono protette dal diritto d'autore:

*«le banche di dati che per la **scelta o la disposizione del materiale** costituiscono una creazione intellettuale dell'autore» (art.1)*

Per banca dati si intende una raccolta (elettronica o non elettronica) di opere, dati o altri elementi che siano *«indipendenti **sistematicamente o metodicamente disposti** ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo» (art. 2).*

La tutela delle banche di dati riguarda la loro forma esterna e non si estende al contenuto, lasciando impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

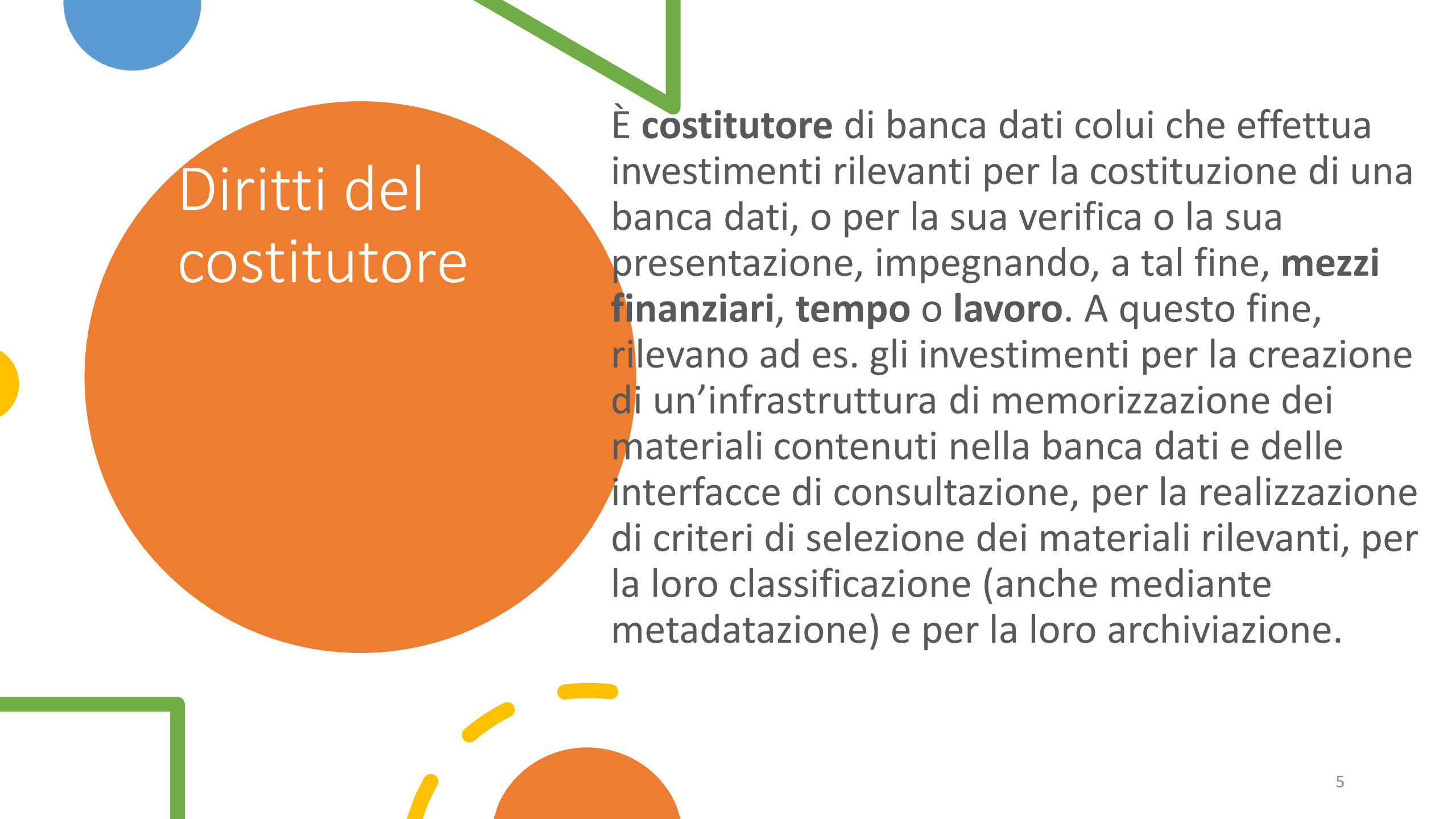


Diritti dell'autore

All'autore è riservato in via esclusiva l'esercizio di tutti i relativi diritti di utilizzazione (art. 64 quinquies). In particolare, e salve alcune eccezioni, il diritto esclusivo di eseguire (o autorizzare) riproduzioni permanenti o temporanee, totali o parziali, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, della banca dati, nonché quello di distribuzione (messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, anche gratuito).

Eccezioni al diritto d'autore sulla banca dati

L'art. 64 sexies stabilisce che non sono soggetti all'autorizzazione dell'autore l'accesso o la consultazione della banca dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, **le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto.** È, altresì, consentito senza autorizzazione dell'autore l'impiego di una banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. Prescindono dall'autorizzazione dell'autore anche le attività poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati (o di una sua parte) e per il suo normale impiego



Diritti del costitutore

È **costitutore** di banca dati colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati, o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, **mezzi finanziari, tempo o lavoro**. A questo fine, rilevano ad es. gli investimenti per la creazione di un'infrastruttura di memorizzazione dei materiali contenuti nella banca dati e delle interfacce di consultazione, per la realizzazione di criteri di selezione dei materiali rilevanti, per la loro classificazione (anche mediante metadattazione) e per la loro archiviazione.

Diritti del costitutore

Gli artt. 102 bis e ter della L. 633/1941 accordano una tutela particolare a favore del “costitutore” della banca dati che consiste nel diritto di vietare qualsiasi operazione non autorizzata di “estrazione” e/o “reimpiego” compiuta da terzi **relativamente ai contenuti** della banca dati.

Contenuto del diritto

- Per **estrazione**, si intende “il **trasferimento permanente o temporaneo** della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma”.
- Per **reimpiego**: si intende qualsivoglia forma di **messa a disposizione del pubblico** “della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma”.
- **Non sono consentiti** neppure **l'estrazione o il reimpiego** “ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente”.
- La predetta protezione è accordata al costituente indipendentemente dalla tutelabilità del contenuto della banca dati a norma della legge 633/1941.

Nozione di “estrazione” e “reimpiego”

A partire dalla giurisprudenza inaugurata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 ottobre 2008 si è andata affermando una nozione estesa di “estrazione” e “reimpiego” relativa a qualsiasi **utilizzo non autorizzato di terzi dei contenuti della banca dati, che arrechi comunque un pregiudizio all’investimento del costituente**, anche se essa non consiste propriamente in attività di copiatura materiale (realizzata mediante operazioni di “copia e incolla”) dei contenuti originali.



LUISS



Giurisprudenza nazionale

Al riguardo, anche la giurisprudenza nazionale riconosce che le nozioni di “estrazione” e di “reimpiego” devono essere interpretate in riferimento a **“qualsiasi atto consistente, rispettivamente, nell’appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso del costituente della banca dati, dei risultati del suo investimento, privando così quest’ultimo di redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento”** (Trib. Venezia, 13 febbraio 2024).



LUISS



Costituzione della banca dati

Non è prevista alcuna particolare formalità di costituzione ma potrebbe essere necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti della banca dati a fronte di eventuali contestazioni e, ancor prima, accreditarsi all'esterno come autore e/o costituente della banca dati.

Ciò potrà avvenire formalizzando della documentazione:

- sito internet;
- note legali del medesimo sito;
- contratti;
- licenze d'uso/autorizzazioni;
- formula di chiusura in calce alle e-mail;
- comunicazioni istituzionali.



LUISS





Il diritto del costitutore sorge dal completamento della banca dati e dura quindici anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo della costituzione, senza che sia necessaria nessuna formalità. Le modifiche o integrazioni rilevanti al contenuto della banca dati, apportate tramite nuovi e rilevanti investimenti, fanno decorrere un nuovo uguale periodo di tutela ulteriore di quindici anni.

Tutela AGCOM

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70«, in vigore dal 31 marzo 2014, consente di tutelare opere protette dalla legge sul diritto d'autore nelle **reti di comunicazione elettronica**, vale a dire quando vengano riprodotte e diffuse illecitamente in internet.

Si tratta di una tutela in via amministrativa che consente di raggiungere risultati in tempi brevi che consistono nella **rimozione** delle opere digitali illecite da internet o nella relativa **disabilitazione dell'accesso**.

<https://ddaonline.agcom.it/>

LUISS

